CAMERA PENALE DI SIENA E MONTEPULCIANO



Al Tribunale di Siena <u>prot.tribunale.siena@giustiziacert.it</u>

Alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena prot.procura.siena@giustiziacert.it

Al Giudice di Pace di Siena gdp.siena@giustiziacert.it

Al Giudice di Pace di Montepulciano gdp.montepulciano@giustiziacert.it

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena

ord.siena@cert.legalmail.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2024

La Camera Penale di Siena e Montepulciano, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 14 maggio 2024,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 giorni e si terrà dal 10 al 12 luglio 2024;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 14.05.2024, attiene alla gravissima situazione

delle carceri italiane ed al susseguirsi di suicidi di detenuti che in esse avvengono, nel sostanziale silenzio delle istituzioni;

- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Data24.06.2024

Il Segretario

Avv. Alfredo Fiorindi